

ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E SISTEMA CAMERALE LOMBARDO

Richiamati

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, in particolare, l'art. 15 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in tema di c.d. “partenariato pubblico-pubblico (PPP)”, all'art. 12, comma 4;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)”*, in particolare, l'art. 7, comma 4 e L'art. 13, comma 6 e l'allegato I, art.1.1, lett. q;
- la legge regionale 26 settembre 2006 n. 22 *“Il mercato del lavoro in Lombardia”*;
- la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 *“Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale ... – collegato 2007”*, che configura il sistema regionale e individua alla sezione I dell'Allegato A1 gli enti dipendenti e le società partecipate in modo totalitario che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, di finanza pubblica e di valorizzazione degli investimenti, con particolare riferimento a Finlombarda S.p.A., nel cui Statuto, all'art. 4 *“Oggetto sociale, forme di intervento, modalità e limiti”* è riportato che la Società ha per oggetto sociale la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma al fine precipuo di favorire e contribuire allo sviluppo economico, imprenditoriale e sociale nel territorio della Regione Lombardia;
- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 *“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”*;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 *“Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività”*, in particolare, l'art. 3 che individua tra le sue modalità attuative, la stipula di specifici accordi con enti e istituzioni pubbliche e private, tra cui anche le camere di commercio;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 *“Manifattura diffusa, creative e tecnologica 4.0”*;
- la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 *“Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”*, in particolare, l'art. 9 che individua nel partenariato istituzionale con le camere di commercio una delle modalità con le quali promuovere progetti e iniziative per l'attrattività turistica e integrata del territorio di riferimento con l'obiettivo del consolidamento e della crescita competitiva e qualitativa delle imprese;

- la legge regionale n. 36/2015 *“Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21”* che prevede, tra gli strumenti attuativi, la stipula di convenzioni con le camere di commercio oltre che con gli organismi regionali delle associazioni rappresentative, per la promozione della cooperazione in Lombardia e la regolazione dell'utilizzo delle reciproche banche dati;
- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 *“Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”*, con particolare riferimento all'articolo 12;
- la legge regionale 23 novembre 2016 n. 29 *“Lombardia è ricerca e innovazione”* che, al fine di integrare e rafforzare le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, promuove, sinergie con soggetti pubblici e privati;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* come modificata dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 *“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*, che definisce le Camere di commercio *“enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”*, ed in particolare:
 - a) l'art. 2 (Compiti e funzioni) che stabilisce che le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono, fra le altre, attività di orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti (lettera e) ed attività oggetto di convenzioni con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa che riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie (lettera g);
 - b) l'art. 18 (Finanziamento delle Camere di Commercio) che al comma 10 prevede che per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello Sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento;
 - c) l'art. 6 (Unioni regionali) nel quale si prevede che *“le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del Codice civile [...] allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti [...]”*;
- il Decreto Ministeriale 7 marzo 2019 – *“Ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni*

amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 2018";

- il Decreto dirigenziale del 22 dicembre 2014, n. 53 *“Riconoscimento giuridico dell’Associazione denominata «Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia»”;*
- lo Statuto di Unioncamere Lombardia, articolo 2, nel quale si prevede che *“In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, Unioncamere Lombardia cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l’esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione”;*
- la DGR del 30 giugno 2017, n. 6790 *“Linee guida per l’adozione di misure nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo economico e per la competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo”;*
- la DGR del 27 maggio 2019, n. 1662 *“Linee guida per l’adozione e la gestione di misure approvate nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo”;*
- la DCR del 20 giugno 2023, n. 42 *“Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura”;*

Considerato che

- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, anche alla luce dei processi di riforma istituzionale in atto:
 - a) riconoscono l'opportunità di rinnovare e rafforzare la propria collaborazione, accrescendo ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle di sostegno allo sviluppo di imprese e territori, proprie delle Camere di Commercio, dotandosi a tal fine di uno strumento di partenariato che, nell'interesse del sistema economico lombardo, favorisca il raccordo strategico e operativo fra i due sistemi, renda sistematica l'intersezione fra i rispettivi percorsi di programmazione e realizzi una crescente convergenza su obiettivi di sviluppo prioritari e condivisi;
 - b) si propongono di accrescere ed estendere il grado di condivisione delle politiche e delle azioni sviluppate dai rispettivi organi ed enti, per un utilizzo più efficace delle risorse disponibili, anche attraverso il cofinanziamento di progetti e azioni che garantiscano una crescita duratura e uno sviluppo qualitativo del sistema delle imprese;
 - c) si impegnano a sviluppare un ambiente favorevole all'imprenditorialità delle PMI, sostenendo lo sviluppo di filiere ed ecosistemi di impresa coerenti con la vocazione dei territori e al contempo favorendo l'espansione di ambiti innovativi e strategici per il posizionamento anche internazionale del sistema economico lombardo;
 - d) si impegnano altresì ad adottare procedure di semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi e i tempi medi per le imprese;
 - e) promuovono azioni comuni per facilitare l'accesso delle imprese e dei territori alle opportunità di finanziamento della programmazione comunitaria, nonché alle risorse rese

disponibili sotto diverse forme e per precisi target e obiettivi strategici dalla Finanziaria regionale;

- le Camere di Commercio lombarde:
 - a) si pongono come naturale rete di riferimento istituzionale della Regione sul territorio in materia di sviluppo economico, attività produttive e attrattività territoriale;
 - b) riconoscono il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e territoriale proprio della Regione Lombardia, impegnandosi a definire le proprie linee di intervento per lo sviluppo locale in coerenza con gli orientamenti regionali;
 - c) quale rete operante sul territorio lombardo, costituiscono un punto di riferimento prioritario attraverso il quale si sviluppano, oltre ai servizi informativi, le azioni di carattere promozionale, di assistenza e di accompagnamento che la Regione Lombardia indirizza al sistema delle imprese;
- Regione Lombardia:
 - a) riconosce e si impegna a valorizzare il ruolo e il contributo delle Camere di Commercio quali istituzioni operanti in regime di autonomia funzionale, individuando le stesse quale interlocutore privilegiato per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e delegando loro lo svolgimento di quelle funzioni a favore dello sviluppo del sistema delle imprese che meglio possono essere attivate a livello locale;
 - b) potrà avvalersi di Finlombarda per la definizione e la realizzazione delle relative misure attuative, al fine di assicurare un intervento sistemico e sinergico, finalizzando le risorse disponibili verso obiettivi di policy comuni e condivisi;

**tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Oggetto e obiettivi di policy dell'Accordo

1. Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, condividendo la necessità di massimizzare l'efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo del sistema economico lombardo, con il presente Accordo intendono promuovere un quadro strategico-programmatico comune, avente come arco temporale di riferimento la XII legislatura regionale, al fine di massimizzare le sinergie di policies e strumenti e realizzare una addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi, ottimizzando la capacità d'intervento e favorendo altresì l'attrazione di risorse esterne pubbliche e private.
2. Il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con DCR del 20 giugno 2023, n. 42, declina le linee strategiche dell'azione regionale (i sette pilastri), individuando gli ambiti e gli obiettivi strategici da perseguire nel corso della legislatura. Ai fini del presente Accordo, si considerano gli ambiti e gli obiettivi strategici di seguito indicati aventi natura trasversale, che prevedono il coinvolgimento del Sistema camerale e che perseguono finalità di sviluppo sistemici (e non settoriali):

Pilastro	Ambiti strategici	Obiettivi strategici
3 – Lombardia Terra di Conoscenza	<p>3.1 – Scuola</p> <p>3.2 – Formazione professionale e ITS Academy</p> <p>3.4 – Ricerca e innovazione</p>	<p>3.1.2 – Potenziare le azioni di orientamento e di contrasto alla dispersione scolastica e universitaria</p> <p>3.2.2 – Potenziare i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)</p> <p>3.2.3 – Potenziare il sistema ITS Academy lombardo anche investendo in infrastrutture e laboratori</p> <p>3.4.3 – Sostenere il trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese</p>
4 - Lombardia Terra di Impresa e di Lavoro	<p>4.1 – Ecosistema imprese</p> <p>4.2 – Attrattività</p> <p>4.3 – Servizi per il lavoro</p>	<p>4.1.1 – Sostenere gli investimenti per la transizione green e digitale delle imprese lombarde</p> <p>4.1.2 – Sostenere la patrimonializzazione, l'accesso al credito per le PMI lombarde e l'avvio d'impresa</p> <p>4.1.3 – Consolidare i percorsi di brevettazione e della proprietà intellettuale industriale</p> <p>4.1.4 – Sostenere il sistema delle imprese del commercio e dell'artigianato</p> <p>4.1.6 – Sostenere il sistema fieristico e l'internazionalizzazione</p> <p>4.1.7 – Favorire l'innovazione e la competitività delle filiere e degli ecosistemi</p> <p>4.1.8 – Incentivare la circolarità e la sostenibilità dei processi produttivi</p> <p>4.2.1 – Promuovere politiche di attrazione degli investimenti, anche attraverso processi di reshoring e nearshoring</p> <p>4.2.2 – Sostenere il rilancio economico dei territori</p> <p>4.2.3 – Costruire una rete più competitiva e sostenibile per le merci</p> <p>4.3.1 – Innovare e potenziare le strutture e gli strumenti di politiche attive del lavoro</p> <p>4.3.3 – Investire nelle competenze durante tutto l'arco della vita lavorativa (formazione continua)</p> <p>4.3.4 – Sostenere la diffusione di strumenti per il benessere lavorativo e l'attrattività degli ambienti lavorativi</p>
5 – Lombardia Green	5.1 – Transizione ecologica	<p>5.1.2 Incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche</p> <p>5.1.4 – Sviluppare sul territorio l'economia circolare</p> <p>5.1.5 – Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni</p> <p>5.1.6 – Promuovere l'educazione ambientale e la cultura della sostenibilità nei cittadini, nelle imprese e nelle istituzioni</p>

Pilastro	Ambiti strategici	Obiettivi strategici
	5.2 – Agricoltura e pesca efficienti e innovative	5.2.2 – Supportare la crescita delle filiere agroalimentari, della produzione agricola locale per garantire la sicurezza e sanità alimentare a lungo termine
6 – Lombardia Protagonista	6.1 – Attrattività turistica del territorio e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale Lombardo	6.1.1 – Ampliare e diversificare l'offerta culturale 6.1.2 - Sostenere il sistema culturale lombardo 6.1.3 - Valorizzare i territori e i "turismi" di Lombardia 6.1.4 - Sostenere la competitività delle imprese turistiche e dell'ecosistema turistico regionale 6.1.5 Promuovere la conoscenza della Lombardia, la sua reputation attraverso i prodotti turistici e le politiche di marketing territoriale
	6.4 – Giochi Olimpici e Paraolimpici Milano Cortina 2026	6.4.1 – Promuovere i territori olimpici e la legacy delle olimpiadi
7 – Lombardia Ente di Governo	7.5 Semplificazione e trasformazione digitale	7.5.2 – Ridurre gli oneri amministrativi, abbreviare i tempi delle procedure e semplificare i bandi regionali

- Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo, coerentemente agli obiettivi strategici contenuti nel PRSS sopra citati e alle linee strategiche camerali, individuano policy di carattere sistemico e progetti territoriali su filiere strategiche da sviluppare ed implementare nell'ambito dei programmi attuativi dell'Accordo con particolare attenzione alle certificazioni (di prodotto e di sistema aziendale), all'accesso al credito, al sostegno alla doppia transizione (digitale e ambientale) e alla valorizzazione delle vocazioni territoriali e ad altre priorità strategiche individuate e definite nel Programma Operativo.
- Le Parti condividono l'esigenza di disporre di un quadro unitario di dati ed analisi a carattere generale e settoriale con riferimento all'andamento economico e produttivo regionale ed al turismo, per comprendere le tendenze del contesto economico, sociale e d ambientale su cui intervenire e si impegnano a tal fine a sviluppare una specifica progettualità volta ad armonizzare le attività di analisi e rilevazione condotte dai rispettivi osservatori tematico-settoriali.
- Le Parti concordano di realizzare congiuntamente azioni di promozione, informazione ed accompagnamento sui territori nei confronti delle imprese rispetto alle misure di sostegno che verranno attivate in attuazione del presente Accordo ed alle attività di semplificazione amministrativa a favore delle imprese anche attraverso l'efficientamento dei SUAP, nonché di attivare un coordinamento delle azioni di promozione turistica territoriale.

Articolo 2 – Programma Operativo dell'Accordo

1. Il presente Accordo si attua attraverso un Programma Operativo (d'ora innanzi Programma) che ha valenza biennale e che viene approvato, su proposta della Cabina di regia, dagli organi competenti delle Parti entro il 31 marzo del 2024 ed entro il 31 marzo del 2026.
2. Gli ambiti e gli obiettivi strategici contenuti nel PRSS e nei suoi aggiornamenti annuali attraverso il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR), costituiscono il quadro programmatico prioritario di riferimento e di coerenza per la definizione del Programma.
3. Il Programma definisce gli obiettivi di policy da perseguire, gli interventi a tal fine programmati, i soggetti coinvolti nella realizzazione ed il quadro finanziario di riferimento. La copertura finanziaria degli interventi previsti nel Programma è assicurata, entro i limiti di spesa previsti dai rispettivi bilanci, attraverso il concorso delle Parti sottoscrittrici del presente Accordo e di soggetti esterni sia pubblici che privati.
4. Gli interventi previsti nel Programma, in ragione degli obiettivi perseguiti, della loro complessità, della pluralità di fonti di finanziamento e/o di soggetti coinvolti nella loro realizzazione, possono essere attuati attraverso procedure selettive (avvisi, bandi, affidamenti d'incarico, etc.) ovvero attraverso procedure negoziate (convenzioni, accordi di collaborazione, accordi di programma e dagli altri strumenti previsti dalla disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale [Lr n. 19/2019]).
5. Il Programma ed il relativo piano finanziario possono essere modificati e/o integrati per concorde volontà delle Parti del presente Accordo con le medesime procedure seguite per la sua approvazione.

Articolo 3 – Governance dell'Accordo

1. Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, è istituita la Cabina di regia dell'Accordo avente la seguente composizione:
 - per Regione Lombardia: il Presidente della Giunta regionale o persona da lui delegata, che lo presiede e lo convoca, e tre (3) Assessori regionali in rappresentanza della Giunta regionale;
 - per il Sistema camerale: il Presidente di Unioncamere Lombardia e tre (3) Presidenti delle Camere di Commercio lombarde in rappresentanza del Sistema Camerale Lombardo.
2. La Cabina di regia dell'Accordo è l'organismo istituzionale cui compete:
 - a) la definizione della proposta di Programma Operativo;
 - b) la verifica, con cadenza annuale, dello stato di avanzamento dell'Accordo e del Programma Operativo;
 - c) la proposta di eventuali modifiche e/o integrazioni all'Accordo da approvarsi secondo le medesime procedure previste per la loro adozione;
 - d) la verifica del rispetto degli impegni assunti dalle Parti e dagli altri soggetti coinvolti nella realizzazione del presente Accordo, attuando le iniziative idonee a garantire la completa realizzazione degli interventi previsti nel Programma;

- e) dirimere eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo e nel Programma Operativo.

La Cabina di regia si riunisce almeno una volta l'anno per valutare lo stato di attuazione dell'Accordo e del Programma Operativo nonché ogni volta che una delle Parti lo ritenga utile o necessario.

- 3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale di una Segreteria Tecnica, organismo di supporto tecnico-istruttorio, composta da sei (6) componenti tecnici di cui tre (3) in rappresentanza di Regione Lombardia e tre (3) in rappresentanza del Sistema camerale. La Segreteria tecnica è coordinata congiuntamente da un rappresentante di Regione Lombardia e da un rappresentante del Sistema camerale.
- 4. la Segreteria Tecnica, su impulso della Cabina di regia, si attiva con le strutture tecniche regionali e del Sistema camerale nonché degli altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'attuazione del presente Accordo per lo svolgimento delle attività di seguito elencate:
 - a) verifiche ed approfondimenti istruttori, con riguardo ai profili procedurali e finanziari, relativi alla definizione della proposta di Piano Operativo;
 - b) verifica ed approvazione, su proposta istruita e condivisa da parte dei responsabili del procedimento, degli interventi che attuano il Programma Operativo e delle eventuali modifiche e integrazioni agli stessi;
 - c) monitoraggio dello stato di avanzamento realizzativo dell'Accordo e del Programma Operativo con predisposizione di relazioni e documenti di analisi e valutazione comunque denominati che si rendono necessari e funzionali ai compiti di governo dell'Accordo da parte della Cabina di regia.

Articolo 4 – Soggetto attuatore

- 1. Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978.
- 2. In qualità di soggetto attuatore, Unioncamere Lombardia, pur rimanendo responsabile delle azioni, collabora con le strutture camerali competenti, per territorio o materia, per la concreta realizzazione delle stesse azioni.
- 3. Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari. Nel caso in cui le azioni siano pluriennali le risorse verranno messe a disposizione in rate annuali.

Articolo 5 – Partenariato

- 1. Al fine di assicurare ed estendere il grado di condivisione delle politiche e degli interventi da realizzare e per incrementare l'efficacia delle risorse disponibili anche attraverso il cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati, Regione Lombardia e Sistema

camerale svilupperanno un'estesa attività di informazione e ascolto delle parti sociali e dei territori.

2. In particolare, Regione Lombardia, con la collaborazione di Unioncamere Lombardia, prevederà apposite riunioni del Patto per lo Sviluppo, per informare e confrontarsi sulle linee strategiche del Programma, recepire, per quanto possibile, osservazioni e proposte di interventi da implementare, dare conto dei risultati conseguiti e dell'impatto quali-quantitativo delle azioni realizzate.
3. Con gli stessi obiettivi, le Camere di Commercio cureranno sul loro territorio l'organizzazione di momenti di incontro con le Amministrazioni locali e con le forze sociali, anche al fine di raccogliere ulteriori cofinanziamenti.

Articolo 6 – Impegni reciproci delle Parti

1. Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi al conseguimento delle finalità sottese all'Accordo, si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione, in particolare:
 - a) a conseguire obiettivi comuni alle parti dell'Accordo, attraverso lo svolgimento di attività di rispettiva competenza in forma coordinata, pur in considerazione delle differenti esigenze istituzionali delle parti coinvolte;
 - b) a rispettare le condizioni concordate e indicate nel presente Accordo;
 - c) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - d) procedere periodicamente alla verifica dell'avanzamento degli interventi e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti alla Cabina di regia;
 - e) attivare e utilizzare efficacemente le risorse finanziarie individuate dal Programma Operativo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - f) a valutare la possibilità di forme di ristoro dei costi sostenuti dall'attuatore per la realizzazione degli interventi;
 - g) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi.

Articolo 7 – Decorrenza e Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha durata quadriennale, copre la XII legislatura regionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza il 31 marzo 2028.